

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale;
- statuire in modo definitivo sui motivi dell'azione di annullamento della ricorrente, qualora la fase del procedimento lo consenta, e annullare parzialmente le decisioni impugnate in primo grado;
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale ai fini di un nuovo esame;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che, nella sua sentenza, il Tribunale ha violato il diritto dell'Unione nella sua valutazione dei motivi della ricorrente nel modo seguente:

- Il Tribunale ha errato nella sua valutazione giuridica della posizione della Commissione circa la rilevanza di un'entità economica unica (un dipartimento di vendita integrato del produttore esportatore, situato al di fuori del paese di esportazione) ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 ⁽¹⁾ («il regolamento antidumping di base») e ha commesso un errore di diritto nell'astenersi dallo statuire sugli argomenti della ricorrente basati sulla giurisprudenza *Interpipe e Nikopol'sky*, compromettendo così il diritto della stessa al controllo giurisdizionale,
- Il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in particolare, nella valutazione della giurisprudenza esaminata, per aver posto l'onere della prova riguardante l'entità dell'importo dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, a carico della parte interessata che sostiene che l'adeguamento sia eccessivo sulla base della dimostrazione dell'esistenza di un'entità economica unica;
- Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che l'esistenza di un'entità economica unica non era in discussione nelle decisioni impugnate e dinanzi al Tribunale, e nel fondare la propria sentenza sulla premessa secondo la quale il rigetto da parte della Commissione dell'esistenza di un'entità economica unica non era contenuto nel testo delle decisioni impugnate; il Tribunale ha omesso di valutare che tale rigetto da parte della Commissione era stato fatto nell'inchiesta di riesame intermedio parallela condotta conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, relativa alle stesse importazioni e riguardante lo stesso periodo d'inchiesta.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (versione codificata), GU L 343, pag. 51.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) il 1^o giugno 2015 — Gorka Salaberria Sorondo/Academia Vasca de Policía y Emergencias

(Causa C-258/15)

(2015/C 270/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parti

Ricorrente: Gorka Salaberria Sorondo

Convenuta: Academia Vasca de Policía y Emergencias

Questione pregiudiziale

Se la fissazione del limite massimo di età di 35 anni quale requisito per partecipare al concorso concernente l'accesso al posto di agente della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi (Policía Autónoma Vasca) sia conforme all'interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 27 novembre 2000.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Ieper (Belgio) il 1° giugno 2015 —
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV/Gregory Demey**

(Causa C-261/15)

(2015/C 270/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Vredegerecht te Ieper

Parti

Ricorrente: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV

Convenuto: Gregory Demey

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 6.2, in fine, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1371/2007⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, osti alle disposizioni penali nazionali belghe (...), in forza delle quali un passeggero ferroviario senza titolo di viaggio — né regolarizzazione di tale situazione entro i termini previsti da regolamento — commette un illecito penale, che esclude qualsiasi rapporto contrattuale tra l'impresa di trasporto e il passeggero ferroviario, cosicché al medesimo viene negata la tutela giurisdizionale prevista dalle disposizioni di diritto europeo e nazionale belga basate sul rapporto contrattuale (esclusivo) in parola con detto consumatore (...).

⁽¹⁾ GU L 315, pag. 14.

Ricorso proposto l'8 giugno 2015 — Commissione europea/Granducato del Lussemburgo

(Causa C-274/15)

(2015/C 270/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac, C. Soulay, agenti)

Convenuto: Granducato del Lussemburgo